

DONNINI & ASSOCIATI

Dottori Commercialisti e Revisori Legali

Viale da Verrazzano 7 - 54036 MARINA DI CARRARA/MS

Tel. e fax autom. 0585 – 787666 – 787667 – 630478

Cod.fisc. e part. iva 00705190452 sofimsrl@tin.it - www.donniniassociati.it



Carrara, 12 luglio 2021
DL/

Spett.le Ditta/Società/Sig.

SOMMARIO	
A	Nomina del revisore unico e del supplente
B	Ancora sui documenti ultradecennali
C	

- A - SINDACO O REVISORE UNICO: E I SUPPLEMENTI ?

Si apprende da Il Sole 24 Ore del 7 luglio scorso che – secondo Assonime – *“la nomina del sindaco supplente potrebbe sia essere prevista da una clausola statutaria sia essere effettuata al momento in cui la società conferisce l’incarico sindacale”* (così riporta il quotidiano confindustriale). In realtà – come si legge nell’ articolo - l’ opinione dell’ autorevole Associazione viene da una sentenza del Tribunale di Milano dell’ 11 marzo 2019, secondo la quale la nomina del supplente ⁽¹⁾ è doverosa proprio per assicurare la continuità dell’ organo di controllo.

Trova così conferma quanto evidenziato “a caldo” nella nostra circol. 15 luglio 2019, par. 10 (consultabile nel ns. sito), di cui riportiamo in carattere più piccolo uno stralcio: *“La norma suddetta ⁽²⁾ fissa poi, alla fine del primo comma, che *“se lo statuto non dispone diversamente, l’ organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo”*. Poi al comma 5 fa rinvio alle *“disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni”*. E queste disposizioni (art. 2397 c.c.) così si esprimono *“Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi. Devono **inoltre essere nominati due sindaci supplenti**”*.*

C’ è quindi da domandarsi se – oltre al solo membro effettivo (prima parte dell’ art. 2397) ⁽³⁾ – non debbano essere inoltre nominati (seconda parte) due sindaci supplenti. Non si conoscono precedenti, né si è letto di qualche interpretazione al riguardo”.

Il dato letterale farebbe ancora propendere per due supplenti. La tesi per cui ad un sindaco effettivo qualificato (revisore legale) debba necessariamente corrispondere un solo sindaco supplente ugualmente qualificato non sembra ragionevole. Stabilisce infatti il secondo comma dell’ art. 2397: *“Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell’ apposito registro”*. E perciò nulla vieta che per un unico membro qualificato vi siano due supplenti qualificati. Lo stabilisce l’ *“almeno”* con cui si apre la disposizione.

¹ La questione era stata sollevata dal Giudice del registro delle imprese, secondo il quale la nomina del supplente sarebbe stata *in contrasto* con le norme del codice civile.

² L’ art. 2477 c.c. rubricato *“Sindaco e revisore legale dei conti”*.

³ Si deve chiarire: l’ unico membro effettivo (art. 2477) attiene la composizione dell’ organo di controllo (per le spa: prima parte dell’ art. 2397, non valida nelle srl). L’ applicazione della seconda parte (in grassetto) viene invece dal rinvio operato dall’ art. 2477 alle norme sulle spa. E non ci sono perciò adeguamenti relativi al numero dei supplenti.

- B -

ANCORA SUI DOCUMENTI ULTRADECENNALI: OBBLIGO DI CONSERVAZIONE O SUPERAMENTO DEI TERMINI DECADENZIALI ?

Affrontata prima da SOFIM con circol. 16 maggio 2016, e poi proseguita con nostra del 1° giugno 2021, la questione dei documenti da conservare s' arricchisce di un ulteriore capitolo perché se ne è occupata di nuovo la Cassazione (4). E non sono buone notizie per il contribuente.

Il caso esaminato dalla Corte Suprema si può così condensare. Nella società ALFA un socio (5) risultava creditore per finanziamenti infruttiferi effettuati in anni assai lontani (6), mai contestati e non più censurabili dalle Autorità fiscali. Il loro rimborso era però avvenuto nel periodo ancora "aperto" ai controlli. Per cui l' Agenzia – sostenendo che l' antico *finanziamento* era la falsa rappresentazione contabile di ricavi a quel tempo non dichiarati – emetteva avvisi di accertamento sia a carico della società (per maggiori *redditi imponibili*, scrive il quotidiano) (7) e sia del suo socio "finanziatore" (divenuto, con il rimborso, percettore di dividendi).

Ebbene, la Cassazione – così riconfermando le decisioni dei primi due gradi di giudizio – ha respinto le doglianze dei contribuenti e sancito le *giuste* ragioni dell' Agenzia delle Entrate. Non conosciamo ancora i dettagli della vicenda, ma si può con buona approssimazione concordare con le forti perplessità sollevate dai commentatori de Il Sole 24 Ore: "*tale interpretazione – essi scrivono – sembra svilire quasi completamente l' istituto della decadenza che costituisce una "garanzia" in favore del contribuente*". E richiamano i principi dettati dalla Corte Costituzionale, secondo la quale "*...va dall' interprete ricercata soltanto una ricostruzione...che non lasci il contribuente esposto, senza limiti temporali, all' azione esecutiva del fisco...*" (Ordinanze 107/03, 352/04, 280/05).

Le forti perplessità non sono però (ma ce ne sarebbe già abbastanza) un *semplice* problema di garanzie costituzionali. E non si tratta di disegnare qui un approccio difensivo nello specifico caso, dato che l' avrà già ben fatto chi professionalmente ha assistito i "tartassati" nel lungo ed infausto *iter* processuale. Si tratta invece di prendere atto che la Cassazione – dopo aver in un primo tempo convalidato l' assenza di obblighi di conservazione (e, implicitamente, di dimostrazione) una volta decorso il decennio stabilito dal codice civile - si è ora trasferita sul versante opposto: il contribuente deve *sempre* essere in grado di spiegare e documentare ciò che ha costituito oggetto di dichiarazioni relative ad anni ancora aperti ai controlli. Qualunque sia l' epoca dei fatti originari a monte.

Ci si domanda perciò – in questo clima da "*fine pena mai*" – con quale animo un' impresa potrà procedere alla distruzione di documenti ultradecennali sapendo che in ogni caso il bilancio è quasi sempre affollato di poste "anziane", ciascuna con le sue implicazioni di rischio. Degli immobili (che possono anche essere *secolari*) si è già detto nella nostra circolare del 1° giugno scorso. Ma non sono da meno, come si vede, i finanziamenti; oppure – per dire - i fondi rischi, le riserve, i trattamenti di fine rapporto o di fine mandato, gli anticipi sul tfr, e così via. Senza peraltro dimenticare che ad un Verificatore puntiglioso non si provano i fatti con singoli documenti ma quasi sempre all' interno del sistema amministrativo nel suo complesso. E così, dato un tal margine di necessità potenziali, non si sa più cosa può essere distrutto o gettato, neppure in ossequio a regole pacificamente in uso dal 1942, se non addirittura dal Codice del Commercio del 1882.

⁴ La notizia è apparsa su Il Sole 24 Ore del 1° luglio 2021, con un articolo a firma Laura Ambrosi e Antonio Iorio.

⁵ Forse l' *unico* socio.

⁶ A dir la verità l' articolo de Il Sole non specifica se superiori o inferiori al decennio di obbligatoria conservazione.

⁷ Si deve credere che l' Agenzia – non potendo intervenire sugli anni del finanziamento per decadenza dei termini – abbia trattato il finanziamento come una riserva "in sospensione". Si sente però un forte odore di forzatura.

In tal modo però l' Agenzia delle Entrate dispone ora dello strumento per superare le maglie decadenziali di cui all' art. 43 DPR 600/1972.

La vicenda narrata da Il Sole 24 Ore propone peraltro ulteriori considerazioni. L' arrampicata di sesto grado dell' Agenzia delle Entrate, che avrebbe accertato maggiori *redditi imponibili* perfino a carico della società; e tre gradi di giudizio costantemente avversi al contribuente; non sembrano propriamente frutto d' un generale malinteso. E' verosimile invece che nella verifica siano emersi elementi concreti ed inoppugnabili di evasione da parte di quella società. E che per non vedere un reo farla franca, grazie alla intervenuta decadenza, anche i Giudici si siano indotti ad un atteggiamento particolarmente severo, non importa se in supero di qualche principio formale.

Tutto comprensibile e, in una certa ottica, perfino giustificabile. Ma – se vera questa “lettura” - per quell' unico colpevole assicurato alla giustizia quanti altri contribuenti patiranno in futuro il principio appena instaurato dalla Cassazione?

* * * * *

Restiamo in ogni caso a completa disposizione ed inviamo i migliori saluti.

DONNINI & ASSOCIATI
Dr. Luciano Donnini

STU-CIRC/CIR20-STUCIR/POR